SENATO DELLA REPUBBLICA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1953

(10ª Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Miglioramenti economici ai dipendenti statali per l'anno 1953 » (233-*Urgenza*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 167, 173
BITOSSI 170, 172, 173
FORTUNATI 166, 168, 169, 171, 172, 173
GAVA, *Ministro del tesoro* 170, 171, 172
STURZO 173
TOMÈ 169
TRABUCCHI, *relatore* 165, 168

« Facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro poliennali » (234-*Urgenza*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 175
BRACCESI, *relatore* 174

« Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953 » (236-*Urgenza*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 177, 178
FORTUNATI 177, 178
GAVA, *Ministro del tesoro* 177, 178
TOMÈ 177
TRABUCCHI, *relatore* 176, 177
ZOLI 178

La riunione ha inizio alle ore 16,45.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Pesenti, Restagno, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi, Valenzi e Valmarana.

È presente il senatore Flecchia, in sostituzione del senatore Minio, a norma dell'articolo 18 del Regolamento.

Sono presenti altresì il Ministro del tesoro Gava e il Sottosegretario di Stato per le finanze Mott.

VALMARANA, *Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti economici ai dipendenti statali per l'anno 1953 » (233-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici ai dipendenti statali per l'anno 1953 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Con il provvedimento oggi sottoposto al nostro esame, noto a tutti i senatori presenti in quanto frutto di lunghe discussioni, si stabilisce che per l'anno in corso sia dato a tutto il personale dello Stato un miglioramento economico, o meglio una somma integrativa del trattamento economico, pari alla metà della tredicesima mensilità.

All'atto della concessione di una mezza mensilità ai dipendenti dello Stato disposta con la legge 29 giugno 1953, n. 463, facemmo voti perchè, appena reperita la copertura finanziaria, la tredicesima mensilità fosse data per intero e quella che allora si concedeva come una anticipazione sulla tredicesima mensilità stessa, venisse trasformata in aumento delle competenze.

Oggi con questo provvedimento si realizza appunto quello che era il nostro desiderio, in quanto si dà una somma integrativa pari a quella mezza mensilità, deliberata con la legge 25 ottobre 1946, n. 263, per cui, anche effettuando la trattenuta della somma anticipata sulla tredicesima mensilità, di fatto i dipendenti dello Stato percepiranno integralmente la tredicesima mensilità. Questo è lo scopo del presente disegno di legge.

Alla copertura del maggiore onere derivante allo Stato — si tratta di diciassette miliardi — si provvede con decreti catenaccio già emessi in data 3 dicembre 1953, rispettivamente con i numeri 878 ed 879, dei quali dovremo presto discutere la conversione in legge in una delle prossime sedute essendo iscritti già all'ordine del giorno dei nostri lavori in sede referente. Comunque, trattandosi, ripeto, di decreti catenaccio già in vigore, la copertura per questo provvedimento, allo stato attuale, è assicurata.

Detto questo non mi rimane che raccomandare l'approvazione del disegno di legge, che ci è stato trasmesso con carattere di urgenza, per poter effetuare prima del Natale il pagamento della tredicesima mensilità in forma integrale, nonostante la trattenuta di quello che è stato anticipato in base alla legge del giugno di quest'anno.

FORTUNATI. Nella seduta del 28 giugno 1953, discutendosi il disegno di legge relativo all'anticipazione di metà della tredicesima mensilità agli impiegati dello Stato, fu presentato dai senatori Bertone, Bosco, Tomè, Mancinelli, Fortunati, Gramegna, Valmarana, Mariani, Pesenti, Varaldo, Bitossi, Carmagnola, Stagno e Pannullo il seguente ordine del giorno: « Il Senato della Repubblica, discutendo il disegno di legge per la concessione ai dipendenti statali del pagamento anticipato di un semestre della tredicesima mensilità, in considerazione dell'aspirazione dei dipendenti stessi di ottenere un acconto sul beneficio che derivera dal miglioramento e conglobamento delle varie voci delle retribuzioni nello stipendio, provvedimento che non si rende ora possibile per la mancanza di copertura, dichiara che l'acconto sulla tredicesima mensilità che viene immediatamente disposto consentirà la sua trasformazione in acconto sul beneficio connesso al miglioramento e conglobamento delle retribuzioni che sarà oggetto di un disegno di legge di prossima presentazione, anche inteso, possibilmente, a predisporre il riordino delle carriere amministrative.

« Il Senato, inoltre, impegna il Governo ad estendere ai pensionati statali l'anticipo sulla tredicesima mensilità non appena entrerà in vigore il provvedimento legislativo che ne dispone la corresponsione ».

Il disegno di legge ora sottoposto al nostro esame non è affatto, nè nella lettera nè nello spirito, corrispondente all'ordine del giorno approvato dal Senato all'unanimità. Infatti in quello si diceva che si sarebbe trasformata in acconto sui miglioramenti l'anticipazione della tredicesima mensilità, mentre qui non si trasforma la metà della tredicesima mensilità in acconto, ma si dice soltanto che la metà della tredicesima mensilità è il miglioramento.

Ora, altro è dire che la metà della tredicesima mensilità è l'acconto sui miglioramenti e altro è dire che la metà della tredicesima mensilità è il miglioramento. La cosa è seria, perchè qui in Senato come alla Camera dei deputati si era espresso unanimemente un parere nettamente diverso.

Pertanto, la prima richiesta che io debbo fare in ordine a questo disegno di legge è che si rispetti la lettera e lo spirito della volontà già espressa dal Parlamento nell'ordine del giorno che vi ho letto, e quindi non si parli di miglioramenti economici ai dipendenti statali, ma si parli di acconto sui miglioramenti economici, perchè altrimenti è chiaro che ne risulterebbe una partita chiusa, mentre ciò non era nella volontà del Parlamento all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il cui significato è estremamente pacifico.

Quindi, secondo me, la prima cosa da fare è di modificare, da un lato, l'intestazione formale della legge e, dall'altro, ripetere in un certo senso lo stesso concetto dell'ordine del giorno anche nel testo del disegno di legge.

L'articolo 1, ad esempio, dice: « Fermo il disposto dell'articolo 1 ... è attribuita una somma integrativa del trattamento economico per l'anno 1953 ... » ecc.; è evidente cioè che le parole « fermo il disposto » si riferiscono semplicemente al modo come si commisura la tredicesima mensilità: si tratta quindi di un riferimento puro e semplice allo strumento materiale in base al quale viene calcolata la tredicesima mensilità.

Bisogna allora chiarire che, « in aggiunta alla seconda rata della tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1953, n. 463 ... è attribuita una somma ... » ecc.

D'altra parte nell'articolo 1, al secondo comma, si dice che: « Le disposizioni del primo comma si osservano anche nell'applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e dei provvedimenti successivi di estensione della tredicesima mensilità a determinate categorie di personale in attività di servizio, alle condizioni, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime ». Orbene, andando a consultare il decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, risulta che verrebbero escluse alcune categorie di personale. Ad esempio, verrebbe escluso il personale degli enti che sono in parte a carico del bilancio statale di cui all'articolo 8 dello stesso decreto; verrebbe escluso il personale delle ricevitorie, gli ufficiali giudiziari ed altre categorie di cui all'articolo 9, ed infine verrebbe escluso il personale salariato di ruolo e non di ruolo a cui, tra l'altro, è stata già corrisposta l'anticipazione sulla tredicesima mensilità.

In sostanza da parte nostra viene sollevata una eccezione circa il significato che si vuole dare alla espressione « miglioramenti economici » e circa il significato che si vuole dare all'articolo 1 per quanto riguarda le categorie cui si vogliono corrispondere i benefici; viene sollevata, infine, una protesta per la copertura di cui all'articolo 2 del disegno di legge, protesta che in un certo senso è di sostanza e di forma: di sostanza, perchè a provvedimenti del genere si allineano sempre altri provvedimenti recanti un aggravamento delle imposte indirette; di forma, in quanto si prevede una copertura che in effetti potrebbe anche non esserci, perchè il decreto-legge 3 dicembre 1953 potrebbe non essere convertito. È evidente che nei confronti di provvedimenti così delicati non è opportuno fare riferimento ad una copertura che eventualmente potrebbe venir meno.

Quindi, mentre riconosciamo che il disegno di legge ha veramente un carattere di urgenza, diciamo però che in esso deve essere eliminato tutto il contenuto che è in contrasto con un voto che il Parlamento ha già espresso, per cui non avvenga quello che è già avvenuto per altri disegni di legge più o meno della stessa portata: che cioè si parte da una situazione in cui tutte le categorie di personale sono poste sullo stesso piano, e poi, ad un certo momento, queste vengono ad essere divise e discriminate. Tra l'altro, noi abbiamo all'ordine del giorno dei nostri lavori un disegno di legge col quale si stabilisce che, per misura equitativa, gli stessi benefici sono estesi alla Magistratura. Orbene, io domando: se per una misura equitativa si ritiene di estendere il provvedimento anche alla Magistratura, perchè con l'articolo 1 sono state escluse altre categorie di personale? Perchè le categorie di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del 1946 non sono comprese? Perchè il personale salariato di ruolo e non di ruolo non è compreso?

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati, come la Commissione ha udito, ha sollevato tre questioni abbastanza interessanti e fondamentali.

Innanzi tutto, secondo il senatore Fortunati, il disegno di legge farebbe consistere i miglioramenti economici da dare ai dipendenti statali soltanto in questo provvedimento, il quale invece, dovrebbe costituire solo un anticipo sull'adeguamento.

In secondo luogo egli afferma che questo disegno di legge sarebbe concepito in forma tale che alcune categorie di dipendenti dello Stato, sia impiegati che salariati, non verrebbero a beneficiarne.

Infine egli ha avanzato una obiezione di forma e di sostanza circa la copertura la quale non sarebbe assicurata perchè si riferisce ad un decreto-legge il quale — e l'osservazione, a mio avviso, ha un suo fondamento — potrebbe anche non essere convertito.

TRABUCCHI, *relatore*. Io ritengo che sulla prima obiezione sollevata dal senatore Fortunati non possiamo esser d'accordo, perchè la stessa relazione ministeriale al progetto di legge, dice che: « In attesa del riordinamento del sistema retributivo per i dipendenti statali in corso di elaborazione e in relazione al voto deliberato dal Senato nel giugno del corrente anno in occasione dell'approvazione del disegno di legge sulla ratizzazione della tredicesima mensilità ai dipendenti stessi, concretatosi nella legge 29 giugno 1953, n. 463, il Governo ha predisposto il presente disegno di legge ».

FORTUNATI. Quando si parla di « miglioramenti per l'anno 1953 » vuol dire che per questo anno ogni questione si intende definita

TRABUCCHI, *relatore*. Per il 1953 è stabilito questo provvedimento, in attesa però del riordinamento generale, il quale potrà anche avere un effetto retroattivo, ciò che noi non possiamo sapere non avendo ancora esaminato il relativo provvedimento. Quindi ritengo che col disegno di legge in esame non si venga a mutare la situazione di diritto di assoluta incertezza circa la retroattività, o meglio la decorrenza di quello che sarà il nuovo trattamento.

Oggi abbiamo una situazione concreta alla quale questo provvedimento tende a porre rimedio: infatti, essendo già stata pagata una mezza tredicesima mensilità, allo stato legislativo attuale, si dovrebbe pagare soltanto l'altra metà. Per rendere possibile il pagamento della intera tredicesima mensilità, si stabilisce nel 1953 questo aumento, il quale è dato in attesa della sistemazione generale la quale potrà avere o non avere effetto retroattivo. Così almeno io interpreto la relazione e il titolo del provvedimento; il Ministro del tesoro qui presente potrà dire se la mia interpretazione è giusta o errata, in quanto, essendo lui l'autore del disegno di legge, potrà esprimere esattamente quale era il suo pensiero all'atto della formulazione.

Nei riguardi, poi, della dichiarata esclusione di determinate categorie (a parte la Magistratura per la quale è previsto un altro provvedimento legislativo di cui parleremo in altra sede), credo che non si voglia escludere alcuna categoria allo stato attuale, anche perchè, dopo la citazione del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, al secondo comma dell'articolo 1 si dice: « e dei provvedimenti successivi di estensione della tredicesima mensilità a determinate categorie di personale in attività di servizio, ecc. ».

Ho sott'occhio il decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, che all'articolo 8 dice: « Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dalla attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni ». L'articolo 9, poi, al primo comma recita così: « Il presente decreto non si applica al personale salariato di ruolo e non di ruolo per il quale sarà provveduto con apposito provvedimento ».

Comunque credo che questo personale non abbia avuto l'anticipo sulla tredicesima mensilità, per cui non dovrebbe esservi discussione in quanto mancherebbe la *ratio legis* di questo provvedimento.

Circa l'argomento della copertura, dal punto di vista sostanziale io credo che se ne dovrebbe parlare in sede di conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878; noi oggi sappiamo che quel provvedimento è già in vigore e che quindi sin dal 3 dicembre di questo anno si effettuano le riscossioni di imposte di fabbricazione e di diritti erariali sugli alcoli e sugli olii minerali.

Però, dal punto di vista strettamente formale, potrebbe anche verificarsi il fatto che il decreto-legge non venisse convertito; in tal caso, il provvedimento che oggi ci preoccupa resterebbe scoperto per cui il Ministro del tesoro o quello delle finanze dovrebbe provvedere doverosamente a provocare un altro provvedimento di copertura.

A mio avviso, quindi, il progetto di legge dovrebbe essere approvato così come predisposto.

FORTUNATI. Prima questione. L'ordine del giorno approvato dal Senato non si presta a discussioni, perchè dice testualmente: « dichiara che l'acconto sulla tredicesima mensilità che viene immediatamente disposto consentirà la sua trasformazione in acconto sul beneficio connesso al miglioramento e conglobamento delle retribuzioni, ecc. ».

Quindi la metà della tredicesima mensilità, già pagata, secondo il Senato, deve trasformarsi in acconto sul miglioramento, non in miglioramento. Altro è impostare un provvedimento legislativo che dice che quello che si dà è un miglioramento economico, e altro è impostare un provvedimento legislativo in cui si dica che quello che si dà è un acconto. Ora, il Senato ha inteso dire che per il 1953, in ogni caso, oltre alla tredicesima mensilità, doveva essere corrisposta ai dipendenti statali una metà della tredicesima mensilità configurata giuridicamente ed economicamente come acconto sul beneficio connesso al miglioramento e conglobamento delle retribuzioni. Il testo è talmente chiaro che non può dar luogo ad alcuna diversa interpretazione.

Pertanto, secondo me, non è lecito agire in questi termini e, a distanza di pochi mesi, cambiare completamente impostazione. E quell'ordine del giorno non fu firmato soltanto da noi; porta come prima firma quella del nostro Presidente Bertone, come seconda quella di un attuale Sottosegretario, l'onorevole Bosco, come terza quella del collega Tomè, e così via fino ai colleghi Valmarana, Varaldo, Carmagnola e Stagno.

Quando è stato votato questo ordine del giorno, si sapeva benissimo che ad un certo momento i dipendenti statali dovevano avere per il 1953 più di metà tredicesima, perchè altrimenti non avrebbe senso dire che quello che si dà oggi come semestralità sulla tredicesima mensilità deve essere trasformato in acconto. Se ad un certo momento il Senato avesse pensato che questo sarebbe stato il miglioramento, l'ordine del giorno non sarebbe stato presentato; è stato presentato per evitare che il pagamento di mezza tredicesima potesse significare, di fronte ai dipendenti dello Stato, che quello era il massimo miglioramento a cui essi potevano aspirare per il 1953.

Mi ricordo che con questa impostazione fu votato l'ordine del giorno; appunto per evitare che già allora tra i dipendenti statali vi fosse, di fronte al provvedimento legislativo, un'agitazione per il dubbio significato che poteva attribuirsi al provvedimento, alla Camera e al Senato.

Per quanto riguarda la seconda questione, non v'è dubbio che il personale salariato ha avuto la anticipazione sulla tredicesima mensilità. Ora, se costoro hanno avuto questa anticipazione sulla tredicesima mensilità, anche a costoro deve essere corrisposta per intero la tredicesima. Allora era molto più semplice dire: « a tutto il personale che ha avuto l'acconto sulla tredicesima mensilità è corrisposto, ecc. »; così non si sarebbe dato luogo a dubbi di sorta, mentre invece, essendo stato redatto l'articolo in una forma diversa, evidentemente si vogliono escludere alcune categorie di salariati.

TOMÈ. Poichè il collega Fortunati ha chiamato in causa i firmatari dell'ordine del giorno, desidero esprimere il mio pensiero sulla interpretazione che egli dà di quell'ordine del giorno. A me sembra che egli sia andato un po' nel sofisma perchè quando noi parlavamo di un acconto sui miglioramenti, evidentemente non ci riferivamo a un miglioramento che dovesse avere decorrenza immediata nel giro di due mesi, cioè entro il 1953, ma il nostro riferimento era nel complesso dell'esercizio in corso, poichè questa è la prassi che si usa in siffatta materia. Non si può deliberare in ordine a miglioramenti che devono essere ancora proposti e tanto meno si può sapere quale è la data di decorrenza che si vorrà fissare con la nuova legge che il miglioramento stabilisce.

Noi sapevamo che era nell'intendimento del Governo di realizzare dei miglioramenti a favore del personale dello Stato, ma non sapevamo quando il disegno di legge sarebbe stato presentato, nè quali sarebbero stati gli estremi specifici del disegno di legge. Quindi bisogna fare una interpretazione restrittiva del nostro ordine del giorno. Deducendo da esso che l'acconto debba essere sugli ulteriori miglioramenti che debbono necessariamente

intervenire nell'anno 1953, mi pare che sia andare oltre la portata del nostro pensiero.

Ciò non esclude che in sede di discussione del disegno di legge delega, in cui tra l'altro si pone la questione dei miglioramenti, il Parlamento possa, se crede, arrivare a decorrenze anteriori al dicembre 1953. Però questa sarà una determinazione successiva del Parlamento, che non deve essere pregiudicata dalla dizione del nostro ordine del giorno.

BITOSSI. Io penso che sia inutile cercare di interpretare oggi l'ordine del giorno. Se noi rileggiamo il resoconto stenografico di quella seduta, vi troviamo l'interpretazione stessa. Il senatore Zotta, oggi Sottosegretario, diceva testualmente: « Per quanto riguarda l'ordine del giorno in esame non è inopportuno mettere in rilievo che esso rappresenta il comune convincimento che l'anticipazione, solo per difficoltà di ordine tecnico, non potendosi provvedere alla copertura secondo le esigenze dell'articolo 81, si riferisce alla tredicesima mensilità, ma va in realtà riferito a quei miglioramenti risultanti dal conglobamento delle varie voci che si profila prossimo ».

L'allora Sottosegretario Gava, oggi Ministro del tesoro diceva: « Onorevoli senatori, non dirò parole sul disegno di legge, che incontra l'unanime consenso dei Gruppi del Senato. Quanto alla interpretazione dell'ordine del giorno, mi sembra che non sia il caso di scendere ad una disamina approfondita anche perchè l'ordine del giorno esprime chiaramente quello che si vuol dire ».

Se l'ordine del giorno esprime chiaramente quello che si vuol dire, l'ordine del giorno vuol dire, senza tema di smentite, che quella tredicesima mensilità di allora viene data in acconto sui futuri miglioramenti che ne deriveranno dal conglobamento e da altri miglioramenti che si dovranno effettuare in favore dei dipendenti pubblici.

Quindi il progetto di legge, come ci viene presentato in questo momento, non è in linea nè con l'ordine del giorno del Senato nè con quello della Camera, e mi auguro che il Ministro del tesoro voglia riconoscere la giustezza delle osservazioni fatte dal collega Fortunati.

Quello che si disse due o tre mesi fa si deve mantenere, perchè al di sopra di tutto penso che ciascuno di noi debba esprimere continuativamente una medesima idea, che non deve cambiare a seconda della posizione in cui ci si trova.

Per quanto riguarda i dipendenti di cui agli articoli 8 e 9, in verità a me è stato detto che è stata loro concessa metà della tredicesima; in ogni modo il Ministro del tesoro potrà meglio informarci su questo punto, ma se per combinazione questa metà tredicesima fosse stata loro data, penso che per ragioni di equità e di giustizia debba ora essere data loro l'intiera tredicesima.

Per quanto riguarda i salariati, questo acconto è stato loro dato e quindi bisogna trovare il mezzo, se non con questo disegno con un altro, di concedere loro quanto dovuto.

Penso che se si entrerà nell'ordine di idee espresse in quell'ordine del giorno, non si possa fare eccezioni per una parte di dipendenti statali o per l'altra, tenuto presente che proprio in questa Commissione tra poco verrà discusso quel progetto di legge che dà questo acconto anche ai magistrati. Infatti nella presentazione di quel disegno di legge si dice che sarebbe logico non concederlo, ma che per equità invece si ritiene opportuno darlo. Allora se ai magistrati per equità date questa ulteriore metà della tredicesima mensilità, non vedo per quale ragione noi non dovremmo darla a quei lavoratori che hanno avuto l'ingiustizia di non ricevere prima la mezza mensilità.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ho sentito le tre obiezioni mosse al disegno di legge e ritengo che per semplificare nel rispondere convenga forse cominciare dall'ultima sulla quale non ci sarà la necessità di troppe spegazioni: la copertura. Si critica il sistema di procedere per decreto-legge alla copertura di una somma cospicua di circa 17 miliardi e mezzo, quale è la somma per i miglioramenti che la presente legge prevede. A prescindere dalle questioni di sostanza, e cioè dall'antipatia che hanno determinati settori a dover ricorrere a questo sistema, si fa una questione di forma che può avere un'importanza maggiore, cioè quella dell'inidoneità del decreto-legge a co-

stituire una tranquillante copertura della spesa che andiamo a sostenere.

Mi rendo conto che il decreto-legge potrebbe essere non convalidato dalle Camere, ma sono certo che in tal caso le Camere sentirebbero la responsabilità di provvedere con altri mezzi alla sostituzione di quella copertura che verrebbe a mancare. Per il momento vorrei dire che il decreto-legge è una copertura ineccepibile dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista costituzionale.

Qualcuno si è lasciato sfuggire l'espressione che la mancata convalida renderebbe inefficiente l'imposta. Mi oppongo a questa definizione, l'imposta non sarebbe affatto inesistente, l'imposta ormai è istituita, è regolarmente riscossa da parte dell'Amministrazione dello Stato e la non convalida verrebbe ad equipararsi in questo caso ad una revoca dell'imposta stessa.

FORTUNATI. Ma in tal caso i 17 miliardi non ci sarebbero.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non ci sarebbero tutti, ma allora sarebbe responsabilità del Parlamento sopperire a questa mancata copertura con altri mezzi che le Assemblee sarebbero libere di proporre al Governo.

Nel momento in cui si esamina l'attuale disegno di legge mi sembra che sia ineccepibile la posizione di legalità e costituzionalità della copertura da noi promossa.

Viene poi la seconda questione, quella delle categorie. Sento accennare dei forse in questa discussione; io posso essere preciso in una cosa, che tutte quante le categorie le quali hanno percepito, in acconto sulla tredicesima mensilità, la mezza mensilità nel mese di giugno, avranno la integrazione prevista da questo disegno di legge senza esclusione alcuna.

Vorrei, per poter essere in grado di rispondere ad eventuali obiezioni, che mi si facessero dei casi di esclusione avvenuti o dei casi di esclusione possibili.

È vero che l'onorevole Fortunati ha posto la questione sulla formulazione dell'articolo 1, ma, anche se talvolta qualche formulazione di articolo di legge a prima vista non ci sembra perfetta, dobbiamo poi constatare che quella più esatta è la stesura indicata dai funzionari dei Ministeri, i quali conoscono tutte le complicate norme che regolano la materia.

Ora, desidererei che il senatore Fortunati non facesse una questione di forma, ma di sostanza e che non si fermasse al primo comma dell'articolo 1, ma proseguisse nella lettura del secondo comma, in cui è detto che le disposizioni del primo comma sono estese anche nell'applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e dei provvedimenti successivi di estensione della tredicesima mensilità a determinate categorie di personale in attività di servizio, alle condizioni, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime.

Ecco perchè è più esplicativo il testo presentato dal Governo. Se delle omissioni ci fossero siamo qui senz'altro a studiare insieme i rimedi nello spirito di equità e di giustizia che ci deve tutti quanti accomunare.

E veniamo alla questione interpretativa dell'ordine del giorno. Desidero fare una dichiarazione a scanso di equivoci. È fermo intendimento del Governo, non avendo potuto trovare i mezzi di copertura adeguati, che il provvedimento di miglioramento e di conglobamento degli stipendi decorra dal primo gennaio 1954. Questo fermo intendimento che trova riscontro nella legge delega presentata proprio a questo ramo del Parlamento, noi lo confermiamo anche oggi.

E con questo, peraltro, aderisco alla interpretazione dell'onorevole Trabucchi, che cioè, per se stesso, il disegno di legge oggi non è preclusivo di un'eventuale retroattività che venga fissata al di qua del 1° gennaio 1954

È una questione di necessità economica che noi prospetteremo al Parlamento e la sosterremo senz'altro, ma non ho alcuna difficoltà a dichiarare che questo disegno di legge non rende preclusa la questione, che potrà essere sollevata in quella sede.

Quanto all'interpretazione dell'ordine del giorno mi corre l'obbligo di dichiarare che l'interpretazione nostra è questa: l'attuale corresponsione che noi facciamo a titolo di miglioramento costituisce quel miglioramento di cui parliamo nell'ordine del giorno. Noi sappiamo che la retribuzione di tutti i dipendenti statali è annuale, divisa per mesi, e che l'esercizio del bilancio dello Stato, a cui si richia-

mano gli stipendi annuali, parte dal 1° luglio di ciascun anno e va a finire al 30 giugno dell'anno successivo. Ora è evidente che i 17 miliardi e mezzo che noi oggi corrispondiamo saranno certamente un acconto in rapporto al termine ultimo dell'esercizio ed alla natura dello stipendio. Posso senz'altro annunciare che la operazione del conglobamento e del miglioramento supererà i 34 miliardi che sarebbero importati dall'operazione migliorativa di oggi.

Ma dobbiamo guardarci in faccia e dire anche quale è la realtà. Quando noi nel luglio scorso abbiamo approvato il disegno di legge avevamo tutti quanti un'ansia sola: che il 16 dicembre si sarebbe dovuta pagare integralmente la tredicesima mensilità. Promettemmo che il 16 dicembre si sarebbe pagata integralmente la tredicesima mensilità e facciamo ora come sempre, da questo posto o da quello meno responsabile di Sottosegretario, onore alla parola data, presentando in tempo il disegno di legge.

BITOSSI. Posso prendere atto di quanto dice il Ministro del tesoro che l'attuale disegno di legge si deve intendere come acconto di eventuali miglioramenti. In ogni caso credo che si debbano fare degli emendamenti al progetto di legge e il senatore Fortunati li proporrà nella loro formulazione precisa.

Voglio però far presente al Ministro che quando noi votammo quell'ordine del giorno, noi non si parlava di tutto l'esercizio finanziario, ma si parlava di un acconto per l'anno corrente. E poichè il senatore Gava ha fatto un chiarimento all'impegno assunto, vi leggo un altro brano del suo discorso di tale epoca, brano che si riferisce proprio a me, in quanto fatto in seguito alla mia dichiarazione di voto con la quale intendevo precisare proprio che quello acconto dovesse essere inteso per l'anno in corso. Il ministro Gava dice: « Onorevole Bitossi, a lei rispondo, per quanto può rispondere l'attuale Governo, che è vivo desiderio del Governo medesimo che il problema del conglobamento venga realizzato prima del 16 dicembre 1953, e confido che ciò possa essere fatto ».

Quindi, onorevole Ministro, il 1954 non c'entra.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Io dissi che il problema dell'acconto si sarebbe risolto prima della fine del 1953, mentre quello del conglobamento lo avremmo risolto con un disegno di legge che avrebbe preveduto la decorrenza dal 1° gennaio 1954. Non potevamo assolutamente affermare che alla risoluzione di tali problemi si potesse giungere prima della fine del 1953.

BITOSSI. Lei oggi non può parlarci di 1954, ma deve soltanto riferirsi al periodo dell'anno in corso. Non vorrei che si aggiungesse al danno anche la beffa. Quindi il suo ragionamento, se mai, può essere giusto sotto un profilo strettamente amministrativo, non altro.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Giuridico, amministrativo e di sostanza.

FORTUNATI. Il ragionamento che ci è stato fatto è questo: poichè in ogni caso — secondo il Governo — i miglioramenti decorrerebbero del primo gennaio 1954, questi diciassette miliardi che dovrebbero coprire invece l'intervallo giugno 1953-giugno 1954, non sono sufficienti, e pertanto sono da considerarsi come un acconto. Quando si dà un acconto, non si dà su un provvedimento che avrà decorrenza successiva al momento in cui l'acconto stesso viene concesso, ma si dà in base ad un provvedimento che deve avere almeno decorrenza dal giorno in cui si concede l'acconto, altrimenti la struttura giuridico-amministrativa degli enti pubblici diverrebbe veramente singolare. Quando diamo degli acconti, dobbiamo darli in base ad una situazione che giuridicamente deve decorrere dal momento in cui si dà l'acconto, perchè altrimenti è un anticipo, non un acconto. Non confondiamo le idee tra acconto ed anticipo, non confondiamo un problema di cassa con un problema di sostanza.

L'ordine del giorno, infatti, non dice di anticipare quello che successivamente verrà dato; dice di dare oggi una parte di quello che dovrà essere dato in futuro.

Quindi non regge l'interpretazione del Governo, nemmeno dal punto di vista giuridico-amministrativo. Quando il Senato ha detto che bisognava trasformare l'anticipazione di

metà della tredicesima mensilità in acconto, voleva evidentemente dire, dal punto di vista giuridico, economico e finanziario, che nell'esercizio 1953-54, a prescindere dal momento in cui il provvedimento sarebbe stato emanato, si sarebbero avuti dei miglioramenti di cui la metà della tredicesima mensilità era un acconto. Altra interpretazione non può essere data.

Pertanto il miglioramento deve riferirsi a tutto l'esercizio che va dal giugno 1953 al giugno 1954, e non al periodo che va dal 1° gennaio 1954 in poi.

D'altra parte, per quel che riguarda la copertura, lo stesso collega Trabucchi ha riconosciuto che effettivamente non si può prevedere ora se il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, diventerà legge. In sostanza, quindi, voi volete farci approvare un disegno di legge che dà per certa la conversione del decreto-legge, perchè sarebbe veramente paradossale che approvassimo un disegno di legge, il quale prevede la copertura dell'onere finanziario in un decreto-legge già in vigore, e poi non convertissimo in legge il decreto stesso.

Insomma noi non vogliamo trovarci sempre di fronte a fatti compiuti. Se proprio non volete parlare esplicitamente di acconto, mutate allora genericamente l'intestazione del disegno di legge dicendo, per esempio, semplicemente: « provvedimenti economici per i dipendenti statali », e lasciate impregiudicata la cosa fino a quando si discuterà il provvedimento generale di miglioramento in favore dei dipendenti statali.

STURZO. Io ritengo che non ci possa essere difficoltà ad accettare la proposta del senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'articolo 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1953, n. 463, ai personali statali di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, esclusi i personali delle magistrature ordinaria e militare, della magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, è attribuita una somma integrativa del trattamento economico per l'anno 1953, pari alla metà della 13ª mensilità, nei limiti, alle condizioni e con i criteri fissati dai commi secondo e successivi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo.

Le disposizioni del primo comma si osservano anche nell'applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e dei provvedimenti successivi di estensione della 13ª mensilità a determinate categorie di personale in attività di servizio, alle condizioni, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime.

FORTUNATI. Noi dichiariamo di votare a favore dell'articolo 1, tenendo presenti le dichiarazioni fatte dal Ministro del tesoro, nella lettera e nello spirito delle dichiarazioni stesse.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 17 miliardi dipendente dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate erariali previste dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, recante modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli e dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, recante modificazioni al regime fiscale degli olii minerali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BITOSSI. Anche per questo articolo vale la dichiarazione di voto del collega Fortunati fatta in sede di votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1953.

(*È approvato*).

Prima di votare il disegno di legge nel suo complesso, ricordo alla Commissione che il senatore Fortunati ha proposto di modificare il titolo del disegno di legge nel modo seguente: « Provvedimenti economici per i dipendenti statali ».

Se non si fanno osservazioni, metto allora ai voti il titolo del disegno di legge che resterebbe definitivamente così formulato: « Provvedimenti economici per i dipendenti statali ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo compleso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro poliennali » (234-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro poliennali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. L'urgenza della discussione di questo disegno di legge è stata certo il motivo principale per cui il limite di tempo assegnato per la relazione è stato contenuto nello stretto indispensabile. Chiedo pertanto di essere benevoli, onorevoli colleghi, nel vostro giudizio se questa mia breve esposizione presenterà qualche manchevolezza od avrà qualche lacuna.

In sede di discussione del bilancio preventivo dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso il relatore ebbe a proporre all'articolo 17 dell'apposito disegno di legge (articolo che conferiva la delega al Ministro del tesoro per l'emissione dei buoni ordinari e di quelli poliennali) una essenziale modifica nel senso che l'emissione dei secondi potesse avvenire anche in deroga alle disposizioni di legge che regolano il debito pubblico, purchè la scadenza dei medesimi non superasse i nove anni e purchè l'aumento dei buoni ordinari e dei buoni poliennali non superasse nell'esercizio il disavanzo, quale risulta dall'ultimo articolo del disegno di legge.

Di fronte alle osservazioni del relatore sul bilancio (il nostro Presidente, onorevole Bertone), che aveva richiamato l'attenzione del Parlamento sull'opportunità o meno di concedere questa ampia delega senza l'indicazione di alcun limite di importo, di scadenza e di modalità, intervennero le modifiche all'articolo 17 nel senso che ho già ricordato, tendenti a fissare un limite di scadenza minimo in nove anni e non superiore, comunque, come importo (globalmente fra buoni del tesoro ordinari e buoni del tesoro poliennali) al disavanzo previsto per l'esercizio.

Evidentemente non venne ritenuto opportuno, nonostante le giuste considerazioni del relatore e di altri parlamentari, di stabilire, nella delega contenuta in una legge base come quella del bilancio, le indicazioni conseguenti alle modalità normative di esercizio della delega stessa che però per l'oggetto trattato hanno comunque valore essenziale.

Alla fissazione di questa parte è stato appunto predisposto l'attuale progetto di legge che ha due meriti: il primo quello di contenere la delega entro i limiti voluti dal Parlamento; il secondo quello di evitare al Tesoro il rischio di vedersi contestate le disposizioni e le norme eventualmente predisposte ed emanate, in occasione di emissione di buoni poliennali, da parte degli organi di controllo quale la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale.

Quali autorizzazioni contiene il presente disegno di legge?

1) la determinazione da parte del Tesoro del prezzo di emissione del saggio di interesse di eventuali premi, elementi derivanti dalle condizioni di mercato al momento dell'emissione che non possono non essere considerati di primo piano nel giudizio e nelle ripercussioni nei confronti del risparmiatore;

2)) il periodo di apertura e di chiusura delle sottoscrizioni;

3) l'autorizzazione ad ammettere in versamento particolari titoli oltre il contante, quali cedole, buoni del tesoro ordinari ecc.;

4) la fissazione delle principali caratteristiche dei buoni emittendi (tagli, serie, modalità di estrazione, ecc.);

5) l'autorizzazione alla stipula di speciali convenzioni con la Banca d'Italia e per la costituzione di eventuali consorzi di collocamento.

Si è riconosciuta inoltre la necessità di mettere il Tesoro in condizioni di ben valutare l'opportunità di far beneficiare i buoni, che eventualmente intendesse emettere, delle stesse facilitazioni fiscali già concesse in precedenti emissioni, e in primo luogo dell'esenzione da ogni imposta diretta reale, presente e futura, dalla imposta di successione e da quella sul valore netto globale delle successioni.

All'articolo 3 si prevede l'esenzione dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, e per le costituzioni di dote e del patrimonio familiare dall'imposta di mano morta; all'articolo 8 l'esenzione da tasse di registro, bollo, concessioni governative e di tutti gli altri documenti inerenti alle sottoscrizioni. All'articolo 5 si stabilisce la franchigia postale per la spedizione di titoli e l'esenzione dalla tassa e dai diritti spettanti all'erario e agli enti locali per la pubblicità.

Altre facilitazioni ancora, che sono elementi di successo di ogni sottoscrizione hanno trovato la loro espressione nell'articolo 2 dove è stabilito di estendere ai buoni in oggetto le disposizioni dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356, e di iscrivere i buoni stessi nel Libro del Debito pubblico, estendendo loro i privilegi concessi ai titoli già iscritti nel Libro stesso.

Infine — onde evitare appunti riguardanti la copertura delle spese di emissione — si autorizza il Ministro ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, stabilendo che alle spese stesse nonchè a quelle relative all'eventuale pagamento della prima cedola, si deve far fronte con un'aliquota dei proventi della stessa emissione.

Per tutte queste considerazioni debbo raccomandare alla Commissione il disegno di legge per la sua approvazione.

PRESIDENTE. In ordine a questo disegno di legge occorre soprattutto rilevare che in esso è introdotta una misura cautelativa essendo fissato il limite di somma della emissione comprensiva non solo dei buoni poliennali ma anche dei buoni ordinari, perchè nella legge di contabilità mentre avevamo una disposizione che stabiliva che l'emissione dei buoni ordinari fosse fatta ogni anno in base al bilancio preventivo, niente in essa si diceva per i buoni poliennali, per cui si potevano sommare le due emissioni, con una estensione alquanto pericolosa.

Si è osservato inoltre che il Ministro del tesoro non era facoltizzato ad emanare norme di agevolazione tributaria, le quali debbono essere sempre concesse dal Parlamento con legge. Si è ritenuto quindi necessario presentare questo disegno di legge che in sostanza autorizza il Ministro del tesoro a concedere, per questi buoni poliennali, quelle medesime agevolazioni fiscali e tributarie che assistono tutti gli altri buoni.

Se non vi sono osservazioni, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro del tesoro, per l'esercizio della facoltà di emettere buoni del Tesoro poliennali a' sensi della legge di bilancio, determina con propri decreti il prezzo di emissione, il saggio di interesse, gli eventuali premi, il periodo di apertura delle sottoscrizioni ed è autorizzato ad ammettere in versamento, oltre il contante anche buoni ordinari del Tesoro e cedole di titoli di debito pubblico, precisandone la specie ed i criteri di valutazione, oltre a stabilire le caratteristiche dei buoni e la loro ripartizione in serie ed in tagli, la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi, nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti le sottoscrizioni e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emis-

sione, e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento di consorzi per il collocamento dei titoli.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente articolo 1, ai relativi interessi e premi nonchè alle operazioni per la loro emissione e il loro collocamento sono estese tutte le esenzioni fiscali ed agevolazioni contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai buoni del Tesoro poliennali, di cui alla presente legge, iscritti nel Gran Libro del Debito Pubblico, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

(*È approvato*).

Art. 4.

Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni poliennali previsti dalla presente legge, nonchè per l'eventuale pagamento anticipato, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola di scadenza dei buoni medesimi, si fa fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953 » (236-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici ai personali della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. La relazione governativa che accompagna il progetto di legge è già di per sè molto chiara.

I magistrati, in relazione alla loro posizione costituzionale, hanno richiesto ed ottenuto, con provvedimento approvato nella precedente legislatura, un trattamento che li distaccasse da tutto il resto dell'organizzazione burocratica statale, ottenendo così quei riconoscimenti che noi tutti speriamo corrispondano ad una sempre maggiore intensificazione e ad un miglioramento della loro attività. In relazione a ciò, il provvedimento col quale fu concessa l'anticipazione sulla tredicesima mensilità ai dipendenti statali non fu esteso alla Magistratura.

Ora però i magistrati, ritenendo che oltre alla distinzione costituzionale delle loro funzioni sussista anche una specie di loro diritto a mantenere un distacco nei confronti del trattamento economico di tutti gli altri dipendenti statali, osservano che, una volta che ci apprestiamo a dare, oltre la tredicesima mensilità, una mezza mensilità a titolo di miglioramento per il 1953, sarebbe giusto che tale beneficio fosse esteso anche a loro. E poichè non si vuole che tale miglioramento sia proporzionale alla loro retribuzione, ma sia uguale a quello che otterrebbero se fossero ancora nelle vecchie categorie di parificazione, agli altri dipendenti statali il provvedimento di legge che stiamo esaminando stabilisce che al personale della Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato per l'anno 1953 sia data una mezza mensilità nella misura di

quella che sarebbe la loro remunerazione se fossero ancora nel grado corrispondente dell'ordine gerarchico dello Stato.

Si tratta quindi di un provvedimento che ha motivi di equità in quanto ricollega ancora la Magistratura al trattamento comune a tutti gli altri dipendenti dello Stato, mentre essa oggi ha tutto un suo ordinamento che se ne dovrebbe sempre più distaccare.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente disegno di legge — si tratta di soli 200 milioni — si fa fronte anche qui con il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, che reca modifiche al regime fiscale degli olî minerali.

Detto questo veda la Commissione se, per motivi di equità, si possa concedere anche ai magistrati questo lieve miglioramento della loro posizione, anche in relazione ad un concetto di equiparazione generale, se non tra tutti gli impiegati dello Stato, almeno tra coloro che dallo Stato percepiscono una remunerazione in funzione dell'ufficio che essi compiono.

TOMÈ. Vorrei una spiegazione. Perchè si fa riferimento al miglioramento economico degli impiegati civili di pari grado e non si fa riferimento diretto, invece, al trattamento attuale della Magistratura?

TRABUCCHI, *relatore*. Ho già detto che lo spirito della legge sarebbe quello di non deliberare un aumento, diciamo così, straordinario per i magistrati nei confronti degli altri dipendenti dello Stato; e poichè essi hanno uno stipendio di molto superiore, non si vuole dar loro la metà della tredicesima mensilità in base al loro stipendio, ma nella misura che essi avrebbero ottenuto se fossero ancora collegati con i gradi gerarchici dello Stato.

PRESIDENTE. Ma al primo comma dell'articolo 1 si fa proprio riferimento alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che è la legge istitutiva dello speciale trattamento economico ai magistrati.

TRABUCCHI, *relatore*. È vero, però semplicemente per il riferimento ai gradi gerarchici.

TOMÈ. Vorrei domandare all'onorevole Ministro, qui presente, se nella legge delega sia previsto un miglioramento economico anche per i magistrati.

GAVA, *Ministro del tesoro*. No.

TOMÈ. Io mi domando se questo non finirebbe con l'essere un precedente idoneo a far rientrare nei miglioramenti futuri anche la Magistratura.

FORTUNATI. Il collega Trabucchi, come il collega Tomè, hanno espresso un loro avviso, implicito od esplicito, in riferimento all'articolo 14 della legge 24 maggio 1951, n. 392, concernente la distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Ora è certo che in quella legge il riferimento ai gradi gerarchici non ha alcun significato economico, mentre noi in questo disegno di legge avremo invece una norma che fa riferimento a gradi gerarchici con significato economico. Pertanto io ritengo, qualunque possa essere l'avviso dei colleghi avvocati, che occorre fare riferimento al trattamento proprio del magistrato, qualunque esso sia e qualunque possa essere il giudizio che sulla loro opera noi possiamo dare. Credo che non abbia senso alcuno fare riferimento a qualcosa che nella vita economica del magistrato non ha più significato. Altrimenti nella norma di legge occorrerebbe indicare, senza alcun riferimento a gradi gerarchici degli impiegati civili, che cosa si vuole dare ai diversi gradi della Magistratura.

Io personalmente propendo — anche se l'onere è maggiore — per la prima soluzione. Certo, però, secondo me, non è serio che nel momento stesso in cui noi abbiamo sganciato la situazione economica dei magistrati dalla situazione economica dell'altro personale dello Stato, vogliamo determinare il provvedimento economico agganciandolo di nuovo alla retribuzione degli altri impiegati. È, questa, una contraddizione in termini che, secondo me, decisamente non può andare.

TRABUCCHI, *relatore*. L'articolo 14 della legge 24 maggio 1951, n. 392, dice: « Per quanto non è previsto nella presente legge

continuano ad applicarsi le norme relative all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, e successive modificazioni.

« Continuano ad applicarsi, altresì, le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici.

« Il riferimento alle categorie di magistrati sarà fatto in base alle norme degli articoli 118, ultimo comma, 128 e 140 dell'ordinamento giudiziario ».

Pertanto, quando al primo comma dell'articolo 1 si dice « calcolato con riferimento ai gradi gerarchici, ai sensi dell'articolo 14 » ecc., si fa esclusivamente riferimenti al grado e non alla retribuzione.

FORTUNATI. Debbo insistere nel mio avviso contrario, perchè nel momento stesso che noi abbiamo stabilito che il trattamento economico del magistrato è sganciato, qualunque provvedimento economico che dobbiamo prendere in favore della Magistratura non possiamo e non dobbiamo agganciarlo alla retribuzione degli altri dipendenti statali.

Pertanto io dico — ed è questa la proposta che faccio — che il progetto di legge sottoposto al nostro esame deve essere riferito esclusivamente al trattamento economico della Magistratura. Del resto, qualunque sia l'attività che i magistrati svolgono, non crediate che la loro sia una retribuzione esagerata. Conosco l'entità di queste retribuzioni perchè ho, come assessore di un grande Comune, una certa esperienza in materia di accertamento e di conoscenza delle reali posizioni reddituali.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Siccome è un po' difficile improvvisare i prontuari relativi al pagamento di questo miglioramento che diamo ai magistrati, si è ritenuto opportuno domandare al Ministero di grazia e giustizia quale sarebbe stata la formula migliore per dare questo miglioramento e per farlo pagare rapidamente.

I funzionari del Ministero di grazia e giustizia hanno preso contatto con i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, e, per giungere ad una rapida liquidazione di questo miglioramento da parte degli Uffici provinciali del tesoro, che sono uffici di carattere esecutivo, hanno fatto richiamo alle tabelle che già detti Uffici possiedono.

Ora vorrei appunto chiarire che questo disegno di legge è di iniziativa del Ministero di grazia e giustizia, il quale, tramite i suoi funzionari, ha ritenuto che questo fosse il sistema più sbrigativo e migliore per provvedere al pagamento di questi miglioramenti.

Vorrei altresì aggiungere, per informazione della Commissione — e mi può essere testimone l'onorevole Presidente il quale partecipò attivamente alla formulazione di quel progetto di legge — che, discutendosi la legge 24 maggio 1951, n. 392, quando si volle da parte di qualche senatore fare il tentativo di introdurre una norma allo scopo di mantener costante e rigido il distacco che si era venuto determinando tra magistrati ed altre categorie di dipendenti statali, tale norma fu respinta in via assoluta affermando che questo sistema rigido e di costante distacco non poteva essere accettato.

ZOLI. Essendo stato informato che la Commissione di grazia e giustizia, di cui sono Presidente, è stata richiesta di esprimere il parere su questo disegno di legge, vorrei domandare alla cortesia degli onorevoli colleghi di rinviare il seguito di questa discussione alla prossima riunione, per darmi il tempo di elaborare il parere medesimo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, resta stabilito che il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 18,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari